

LA LOMBARDIA METTE ORDINE AI REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONISMO

Informatizzazione dei registri delle associazioni (APS incluse), organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare, centri di aiuto alla vita e organizzazioni del volontariato di protezione civile

Avv. Maddalena Tagliabue

Non potevamo non dedicare un approfondimento alla delibera adottata l'ottobre scorso dalla Giunta della Regione Lombardia¹ che ha finalmente messo ordine nella prassi² che si era formata nel corso degli anni sul volontariato e l'associazionismo in generale ed ha introdotto la **modulistica on line**, approvando:

1. la Scheda unica informatizzata per la **domanda di iscrizione** ai Registri delle Associazioni, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare; all'Elenco Regionale dei Centri Aiuto alla Vita e all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile;
2. la Scheda unica informatizzata per la **comunicazione di variazioni** in corso d'anno (denominazione, sede legale, legale rappresentante, sedi operative) delle Associazioni senza scopo di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare, Volontariato di Protezione Civile **ed eventuale richiesta di trasferimento di registro/sezione**;
3. la Scheda unica informatizzata per la **richiesta di cancellazione** dai Registri delle Associazioni, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare; dall'Elenco Regionale dei Centri Aiuto alla Vita e dall'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

Segnaliamo a tutti gli enti coinvolti che, in vista della introduzione della modulistica on line, è stata prevista l'attivazione da parte del *CSVnet Lombardia – Coordinamento regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia*, di un percorso di accompagnamento rivolto agli operatori e ai soggetti del Terzo Settore che prevede sul territorio attività di informazione e supporto per le operazioni di compilazione.

¹ Deliberazione n. IX/4331 del 26 ottobre 2012 *“Determinazioni in ordine alla semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione dei registri delle associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare, centri di aiuto alla vita e organizzazioni del volontariato di protezione civile.*

² Sono stati espressamente revocati i seguenti provvedimenti amministrativi: - D.G.R. n. VII/7535 del 21 dicembre 2001;- Circolare Regionale 21 maggio 2001, n. 29;- DDG 6 aprile 1998, n. 1407;- DDG 15 giugno 1998, n. 3082;- Circolare regionale n. 36 del 10 luglio 1997;- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, prot. G1. 2006.0012183 e relativa integrazione del 18 aprile 2007 prot. G1.2007.0006015;- DGR n. VIII/3518 del 15 novembre 2006;- Decreto n. 13006 del 20 novembre 2006;- Decreto n. 6620 del 1 luglio 2010;- Decreto n. 6967 del 13 luglio 2010;- Decreto n. 29 del 10 gennaio 2011.

E' stato dato atto, inoltre, del superamento dei contenuti dei seguenti provvedimenti: Delibera del Consiglio Regionale n. VI/625 del 5 giugno 1997, limitatamente ai punti 1. e 2. del deliberato nonché dell'Allegato A; DGR n. VII/4661 del 18 maggio 2001, limitatamente ai punti 1. e 3. del deliberato; DGR n. VI/48845 del 1 marzo 2000: limitatamente ai punti 3. e 4. del deliberato nonché dell'Allegato A.

DISCIPLINA RELATIVA AL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO

L'Allegato A della DGR disciplina il modello del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione, il mantenimento della stessa e la cancellazione delle OdV, nonché la comunicazione delle variazioni intervenute e l'eventuale trasferimento di Registro o sezione.

Nessuna novità, naturalmente, è intervenuta relativamente alla nozione di attività di volontariato, essendo quest'ultima definita dalla legge³.

Il registro è distinto nelle seguenti sezioni:

- Sezione A (Sociale)
- Sezione B (Civile)⁴
- Sezione C (Culturale)⁵

L'Organizzazione di Volontariato può richiedere l'iscrizione in più sezioni tematiche, indicando l'ambito di attività prevalente.

Anche i requisiti per l'iscrizione rimangono invariati rispetto al passato, essendo individuati dalla legge⁶.

Una novità però c'è, e consiste nell'aver esplicitato il requisito dell'autonomia dell'ente richiedente l'iscrizione, il quale deve essere dotato di "**autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale**".

Il provvedimento, in maniera forse un po' troppo semplicistica, individua anche i criteri che devono sussistere, cumulativamente, affinché tale autonomia possa ritenersi sussistente: **(i) presenza di un proprio organo deliberante (assemblea) e di rappresentanza; (ii) presenza di un proprio bilancio/rendiconto; (i) possesso di un codice fiscale.**

Un'altra novità di rilievo è relativa alla **clausola devolutiva del patrimonio**, che **non deve più essere presente necessariamente nello statuto**; esso però, cos' come eventuali

³ Legge quadro sul volontariato n. 266 dell' 11 agosto 1991; legge regione Lombardia n. 1 del 14 febbraio 2008, Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.

⁴Per le Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile che svolgono attività di soccorso, di cui alla Sezione B, in attuazione dell'articolo 9-ter della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile), con Regolamento Regionale n. 9 del 18 ottobre 2010, è stato istituito apposito Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile" curato dalla Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza, la cui disciplina è prevista dall'allegato C) della delibera.

⁵ Più in dettaglio: sono attività sociali quelle rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme non tipizzate dalla programmazione regionale; sono attività sociali quelle nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di calamità pubblica; sono attività culturali quelle rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

⁶ Cfr. provvedimenti citati in nota n. 3.

regolamenti, non deve contenere norme contrarie a quanto imposto dall'art. 5, comma, 4, della legge quadro sul volontariato⁷.

Il Registro Generale Regionale del Volontariato è articolato in una Sezione regionale, la cui tenuta è curata dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, e dalle Sezioni provinciali, la cui tenuta è curata dalle singole Province⁸.

Sono iscrivibili nella **sezione regionale**:

- a) le OdV aventi sede legale nel territorio regionale e almeno un'ulteriore sede operativa⁹ in una provincia diversa da quella legale;
- b) le OdV aventi sede legale in altra regione, purché posseggano sedi operative per lo svolgimento della propria attività in almeno due province lombarde;
- c) le OdV con sede legale in Lombardia che si denominano "Coordinamenti regionali e/o Federazioni", indipendentemente dal numero delle sedi operative sul territorio lombardo, le cui finalità siano volte al coordinamento e/o allo sviluppo e/o alla promozione e/o alla rappresentanza delle proprie articolazioni presenti sul territorio lombardo, purché realizzino direttamente la propria *mission* tramite l'attività personale dei volontari.

Possono iscriversi nelle **sezioni provinciali**:

- a) le OdV aventi sede legale nel territorio provinciale di riferimento ed operanti nello stesso;
- b) le OdV aventi sede legale in altra regione purché posseggano una sede operativa nel territorio provinciale di riferimento.

Ma veniamo alla novità più rilevante

L'iscrizione al Registro

si effettua attraverso

- la compilazione dell'apposita **modulistica on line** (Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri)
e
- la trasmissione alla struttura competente (regionale o provinciale) mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, della "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione" che si genera al termine della procedura on line, unitamente alla documentazione indicata nella delibera: 1) fotocopia fronte-retro della carta identità in corso di validità del legale rappresentante; 2) copia dell'atto costitutivo e dello statuto¹⁰ redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; 3) ultimo rendiconto approvato, firmato dal legale rappresentante.

Contestualmente a tale trasmissione è necessario inoltrare copia della Scheda unica informatizzata e della Richiesta di formale iscrizione al Sindaco del Comune

⁷"In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle Organizzazioni di Volontariato i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile".

⁸E' esclusa la possibilità che una stessa Organizzazione risulti iscritta sia alla sezione regionale che ad una provinciale del Registro.

⁹Deve intendersi per sede operativa il luogo utilizzato dall'Organizzazione per lo svolgimento della propria attività.

La sede operativa deve essere priva di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale e deve essere identificabile attraverso i seguenti elementi: indirizzo, recapito telefonico, nominativo del referente.

¹⁰ Se non vengono prodotti in copia autentica occorre autocertificare la conformità all'originale.

della sede legale od operativa per l'espressione del parere che ne attesti l'operatività e l'esistenza ai sensi della legge regionale¹¹. Se, decorso il termine di 60 giorni, non perviene alla struttura preposta il parere richiesto lo stesso si intende favorevole.

L'iscrizione nel Registro è disposta con un **provvedimento del dirigente** della struttura competente adottato entro novanta giorni dalla data di acquisizione del parere del Comune (o dall'inutile decorso dei sessanta giorni di cui sopra).

Il termine di **90 giorni** è sospeso: (i) per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; (ii) un periodo non superiore a dieci giorni qualora sia necessaria un'interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta.

L'eventuale diniego dell'istanza di iscrizione per carenza dei requisiti è disposto con apposito provvedimento motivato.

Non essendo stato introdotto per tale termine l'istituto del silenzio - assenso (come invece per il termine di 60 giorni per l'emissione del parere del comune), qualora l'amministrazione non provveda nei 90 giorni a comunicare l'iscrizione o il diniego di iscrizione, all'OdV interessata non resterebbe altro da fare che attivare il **procedimento amministrativo che porta all'equiparazione del silenzio al diniego**, in modo da avere almeno un provvedimento espresso da poter impugnare.

Le variazioni in corso d'anno

L'Organizzazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente tutte le variazioni intervenute riguardanti

- la denominazione;
- il Legale Rappresentante;
- la sede legale;
- le sedi operative

esclusivamente attraverso l'apposita modulistica on line e la trasmissione della relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione on line, insieme con:
1) fotocopia fronte-retro della carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
2) copia del verbale relativo alle variazioni, sottoscritto dal legale rappresentante. Qualora il verbale comporti una modifica statutaria è necessario che sia redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura autenticata o registrata; 3) copia dello Statuto modificato come da delibera di cui sopra.

La variazione dei meri dati anagrafici (numeri telefonici, fax, mail, recapito per la corrispondenza, etc) devono essere effettuate direttamente a cura dell'Organizzazione accedendo on line alla propria anagrafica.

Le eventuali ulteriori modifiche statutarie dovranno essere comunicate esclusivamente in sede di compilazione della "Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione".

¹¹ Anche la lettera ai comuni è generata in automatico dal sistema on line una volta inseriti i dati per l'iscrizione.

Il mantenimento dei requisiti di iscrizione e la comunicazione annuale

L'OdV iscritta ha l'obbligo di compilare entro il 30 giugno di ciascun anno, avvalendosi della specifica modulistica on line, la "**Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nei rispettivi registri e per attività di rilevazione statistica**" e di trasmettere alla competente struttura la relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione, pena la cancellazione dal Registro.

Unitamente all'autocertificazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) fotocopia fronte-retro della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante; 2) copia del verbale relativo alle variazioni (qualora ve ne siano state) comunicate sottoscritto dal legale rappresentante. Qualora il verbale comporti una modifica statutaria è necessario che sia redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura autenticata o registrata; 3) copia dello Statuto modificato come da delibera di cui sopra.

Trasferimenti all'interno del registro

- i. Sono trasferite dalla sezione regionale alla sezione provinciale le OdV che a seguito della chiusura di una o più sedi operative, avvenuta per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie, non rispettino più le condizioni di iscrizione nella sezione regionale.
- ii. Sono trasferite dalla sezione provinciale alla sezione regionale le OdV che a seguito dell'apertura di una o più sedi operative rispettino le condizioni per l'iscrizione nella sezione regionale.
- iii. Sono trasferite da una sezione provinciale ad altra sezione provinciale le OdV che - abbiano trasferito la sede legale in altro comune ricadente nel territorio di altra provincia.

Per il trasferimento di sezione le Organizzazioni sono tenute a comunicare le variazioni relative alla sede legale e alle sedi operative attraverso la compilazione della modulistica per le variazioni in corso d'anno esaminata sopra.

L'istanza di trasferimento di iscrizione che si genera deve essere trasmessa sia alla struttura preposta alla tenuta della sezione di destinazione che alla struttura preposta alla tenuta della sezione di provenienza.

La scheda unica informatizzata e l'istanza di trasferimento dovranno essere contestualmente trasmesse al sindaco del Comune/i dove è ubicata la nuova sede (legale o operativa) al fine di acquisirne il parere che ne accerti l'esistenza e l'operatività¹².

Il trasferimento di iscrizione si perfeziona dopo idonea istruttoria attraverso:

- l'adozione, da parte della struttura competente alla tenuta della Sezione di nuova destinazione, di un provvedimento di iscrizione;
- l'adozione immediatamente successiva da parte della struttura competente alla tenuta della Sezione di provenienza del provvedimento di cancellazione.

Il trasferimento di sezione non comporta interruzioni nell'iscrizione al Registro.

La cancellazione

La cancellazione dal Registro può avvenire, su provvedimento del dirigente competente, per una delle seguenti ragioni:

- i. istanza dell'Organizzazione iscritta;

¹² Si applica anche in questa ipotesi l'istituto del silenzio – assenso.

- ii. accertata carenza da parte della Pubblica Amministrazione dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro o cessazione dell'attività di volontariato;
- iii. impossibilità da parte della Pubblica Amministrazione di attuare la verifica dei requisiti di iscrizione per effetto della mancata compilazione della Scheda annuale.

Cancellazione su istanza di parte

L'OdV che intende cancellarsi deve inoltrare specifica istanza alla struttura competente attraverso la compilazione della "Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri" e la trasmissione della relativa autocertificazione

Nel modulo per l'istanza di cancellazione deve essere indicata una delle seguenti cause:

- scioglimento e/o cessazione dell'Associazione;
- venir meno dei requisiti di iscrizione e/o dell'interesse alla permanenza di iscrizione. In quest'ultimo caso l'ente è tenuto a precisare se intende procedere alla contestuale iscrizione in altro Registro regionale/provinciale (Registro delle Associazioni, ivi compresa la sezione F/APS o Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile).

Allo scopo di assicurare la contestualità nell'assunzione dei due provvedimenti e quindi garantire all'Organizzazione continuità nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, la stessa deve procedere a convalidare contemporaneamente la "Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri" e la "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri" e trasmettere le due rispettive istanze ai competenti uffici preposti alla tenuta dei rispettivi registri. In tal caso la richiesta di cancellazione dal registro di provenienza diverrà efficace solo quando verrà emesso il provvedimento di iscrizione nel registro di destinazione.

Il procedimento di cancellazione e di contestuale iscrizione in altro Registro si perfeziona dopo idonea istruttoria, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti, che si diversificano a seconda dell'esito istruttorio.

DISCIPLINA RELATIVA ALL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Per le Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile che svolgono attività di soccorso, in attuazione dell'articolo 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16¹³ con Regolamento Regionale n. 9 del 18 ottobre 2010, è stato istituito apposito Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile, la cui disciplina è prevista dall'allegato C della D.G.R. in esame.

Questa, per la prima volta, prevede espressamente che:

- ✓ **un ente iscritto all'Albo regionale del volontariato di protezione civile non può essere iscritto anche a quello generale del volontariato;**
- ✓ **l'Albo è equiparato, ai fini della legge 266/91, al registro delle OdV** così che l'iscrizione in esso consente di accedere al regime della legge quadro, oltre a quello di onlus di diritto.
Si utilizza, tra l'altro, **la stessa modulistica** in uso per le ODV iscritte al Registro generale delle OdV e il procedimento per l'iscrizione / mantenimento dei requisiti / cancellazione è disciplinato sulla falsariga di quello previsto dall'Allegato A per il Registro generale del volontariato.

¹³Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile.

Il registro è distinto nelle seguenti sezioni:

- LOGISTICA / GESTIONALE
- CINOFILI
- SUBACQUEI E SOCCORSO NAUTICO
- INTERVENTO IDROGEOLOGICO
- ANTINCENDIO BOSCHIVO
- TELE-RADIOCOMUNICAZIONI
- NUCLEO DI PRONTO INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 6, CO. 2 L.R. 16/2000
- IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI ESSENZIALI
- UNITA' EQUESTRI

Possono iscriversi nella **sezione regionale** curata dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Protezione civile, Polizia Locale e sicurezza:

- a) le OdV di protezione civile a carattere regionale con sede legale in Lombardia aventi almeno una seconda sede operativa in una provincia diversa da quella legale;
- b) le OdV di protezione civile a carattere nazionale con sede legale in Lombardia o in altra Regione, che hanno almeno una sede operativa nel territorio della regione.

Possono iscriversi nelle **sezioni provinciali** curate dalle singole province:

- a) Le OdV di protezione civile a carattere locale che hanno sede operativa in una sola provincia;
- b) Le OdV di protezione civile a carattere regionale che hanno sede operativa in una sola provincia e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale.

Possono iscriversi alternativamente nella sezione regionale o in quelle provinciali:

- a) le OdV di protezione civile a carattere regionale con sede legale in Lombardia aventi almeno una seconda sede operativa in una provincia diversa da quella legale e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale;
- b) le OdV di protezione civile a carattere nazionale con sede legale in Lombardia o in altra Regione che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Lombardia e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo

deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale

DISCIPLINA RELATIVA AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

L'Allegato B della D.G.R. si occupa di regolamentare l'iscrizione al registro delle Associazioni senza scopo di lucro, **che prevede apposita sezione per le Associazioni di Promozione Sociale.**

Dopo aver definito cosa si intende per associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale, viene dettata la disciplina sulla falsariga di quella dell'Allegato A per le OdV. Sono così definiti:

- il modello dei Registri Regionale e Provinciali delle Associazioni;
- i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione delle Associazioni, la comunicazione da parte delle medesime delle variazioni intervenute e l'eventuale trasferimento di registro.

Ricordiamo, infine che l'Allegato D si occupa del **Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà familiare** e che l'Allegato E disciplina l'Elenco regionale dei Centri Aiuto alla Vita (**CAV**).